



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

Ordinanza N. 134 del 02/10/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO URGENTE PER DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E ALTRE MISURE DI CONTRASTO DEL DEGRADO DEL TERRITORIO, DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA.

IL SINDACO

Riscontrato che nel territorio comunale si sono verificati e realizzati durante tutta la stagione estiva, in una escalation di gravità fino agli eventi avvenuti il 18/09/21, da parte di gruppi di ragazzi ed adolescenti, molti dei quali in stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso ed abuso di bevande alcoliche, diversi e reiterati episodi di atti di vandalismo nei confronti di beni pubblici, delle strutture ed attrezzature degli esercizi pubblici, di abitazioni private e di violenti alterchi tra gruppi sfociati in violente liti degenerate in vie di fatto con scambio di percosse e talora anche con l'uso di strumenti atti ad offendere, di atti di minacce ed aggressioni fisiche nei confronti di cittadini, titolari di esercizi pubblici o loro personale intervenuti per contrastare i suddetti fenomeni;

Dato atto che in sede di riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi il 28/09/21 è emersa la necessità di prevedere la emissione di un provvedimento sindacale contingibile ed urgente al fine di contribuire ad impedire il verificarsi di tali episodi;

Ritenuto che i rischi del verificarsi dei fenomeni sopra descritti possono essere ulteriormente aumentati anche dalla consumazione "itinerante", ovvero nelle vie della Città, non nei pressi dei locali di vendita, di bevande alcoliche, in contenitori di vetro, con la possibilità che tali contenitori possano rappresentare, oltre a un generale nocimento al decoro urbano in caso di abbandono, anche uno strumento atto a creare possibili pericoli per la incolumità delle persone, e comunque un pericolo in caso di abbandono e di frantumazione con frammenti di vetro depositati in luoghi pubblici;

Considerato che:

- nel territorio comunale è presente, oltre ad un rilevante numero di pubblici esercizi e locali di ristoro e di intrattenimento che attraggono numerosi frequentatori, soprattutto nelle ore serali e notturne, anche un rilevante numero di attività commerciali e artigianali, ivi comprese quelle esercitate attraverso distributori automatici, che effettuano in orario serale e notturno la vendita per asporto di bevande in lattine e contenitori di vetro;
- la vendita al dettaglio o per asporto di bevande può determinare o comunque agevolare aggregazioni e assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, nonché impattare sulla circolazione delle persone sul territorio comunale;
- il rischio di aggregazioni aumenta in alcuni orari della giornata;

Rilevato che:

- vengono ad essere segnalati episodi di disturbo alla quiete pubblica e di violazione del riposo delle persone, che sfociano spesso in situazioni di degrado urbano causando, nella maggior parte dei casi, anche problemi di ordine pubblico;
- l'uso improprio dei contenitori di vetro delle bevande che frequentemente vengono abbandonati, anche dopo parziale distruzione, su suolo pubblico, comportano il danneggiamento ed il degrado di vie, piazze ed aree verdi;
- la presenza dei suddetti episodi è, nella maggior parte dei casi, conseguenza immediata e diretta del consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche, derivante dalla vendita e somministrazione delle stesse fino a tarda ora;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle sopra citate valutazioni, di dover adottare un provvedimento che possa contribuire, insieme al controllo del territorio operato dalla Forze di Polizia, ad impedire tali episodi, attraverso la previsione di misure capaci di affrontare sia la situazione sopra riportata di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, sia le criticità legate alla vendita e al consumo di bevande alcoliche, in particolare durante le ore serali e notturne, prevedendo nel periodo temporale compreso tra la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale ed il 31/10/21:

- dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo il divieto:
 - di vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore;
 - di vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;
 - di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno;
 - di detenere qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattine o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno.

Richiamata la Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno che ha posto l'attenzione sulla valutazione dei dispositivi e delle misure da predisporre per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, in particolare in occasione di pubbliche manifestazioni, laddove tra i punti nodali oggetto di attenzione vi è quello della *“valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per prevedere, eventualmente insieme ad interventi di natura diversa, l'adozione di provvedimenti indicati dall'art. 54 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00;

Ritenuto invero sussistenti i requisiti della contingibilità e dell'urgenza che fondano il presupposto giuridico per l'emissione della presente ordinanza:

- quanto alla contingenza, per il periodo di tempo limitato alla vigenza dell'ordinanza stessa, che si prevede di rendere efficace fino al 31/10/21;

- quanto all'urgenza per la necessità di intervenire in via preventiva e repressiva giusto il verificarsi dei fenomeni sopra descritti;

Visti:

- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/00;
- il D.M. 05/08/2008 "Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione",
- la L. n. 689/81;

Vista la comunicazione preventiva inoltrata alla Prefettura di Fermo con nota Prot. n. 25127 del 01/10/21;

nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, prevedere, nel periodo temporale compreso tra la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale ed il 31/10/21:

1. fatto salvo quanto previsto dalle specifiche normative in materia di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici, a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo il divieto:

- di vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore;
- di vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;

Resta consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne contigue. E' sempre fatta salva la vendita con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto.

2. dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo il divieto:

- di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno;
- di detenere qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattine o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno.

Fatto salvo che il fatto costituisca reato o sia punito con altre sanzioni previste dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/00, la violazione del punto 1. del presente provvedimento è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa di € 500,00 (p.m.r. di € 166,66), la violazione del punto 2. del presente provvedimento è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa di € 150,00 (p.m.r. di € 50,00).

DISPONE

- che il presente provvedimento sia reso di pubblica conoscenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line ed inserimento nel sito web del Comune di Porto San Giorgio.
- per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, la trasmissione della presente ordinanza agli organi di stampa e di comunicazione per la più ampia diffusione.
- trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Fermo, alla Questura di Fermo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Fermo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è possibile proporre il ricorso al Prefetto della Provincia di Fermo entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune ovvero il ricorso al TAR della Marche nel termine di 60 giorni dalla anzidetta pubblicazione, nonché in alternativa ricorso Straordinario al Capo dello stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla anzidetta pubblicazione.

Porto San Giorgio, 02/10/2021

LOIRA NICOLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N.2169

Il 02/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio l'atto N.ro **134 del 02/10/2021** con oggetto: **PROVVEDIMENTO URGENTE PER DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E ALTRE MISURE DI CONTRASTO DEL DEGRADO DEL TERRITORIO, DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA.**

e vi resterà affissa per giorni 14 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Porto San Giorgio, li 02/10/2021

Il Responsabile della pubblicazione

Dott. PARIS GIOVANNI